


C.O.N.I.

F.I.V.



Associazione Sportiva Dilettantistica

**REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO
DEI PONTILI GALLEGGIANTI
DEL CIRCOLO NAUTICO CAVO**

Come modificato nella Riunione di Consiglio del CNC in data 1/12/2018

Regolamento per l'esercizio dei pontili galleggianti del Circolo Nautico Cavo

TITOLO I° - NORME GENERALI

Art. 1

I pontili galleggianti e le attrezzature ad essi connesse realizzati all'interno del Porto di Cavo, sono di proprietà del Circolo Nautico Cavo.

Art. 2

L'osservanza del presente Regolamento interno dei pontili galleggianti, in attuazione alla concessione demaniale marittima annuale, è obbligatoria per tutti gli utenti e cioè coloro che godono, a qualsiasi titolo, dei posti barca o dei servizi portuali o che Comunque si trovino nell'ambito dello specchio acqueo oggetto della suddetta concessione.

Art. 3

Il Circolo Nautico Cavo si riserva in ogni momento il diritto di aggiornare o modificare il presente Regolamento, se necessario, previa autorizzazione della Autorità Marittima, al fine di meglio assicurare la funzionalità, l'efficienza e la sicurezza dei pontili galleggianti all'interno del porticciolo di Cavo.

Art. 4

Fermo restando le competenze degli Organi dell'Amministrazione dello Stato, l'applicazione e le osservanze del presente regolamento ed anche di tutte le altre norme di legge di disposizioni amministrative, vengono assicurate e controllate dal Consiglio Direttivo o delegate ad una apposita "Commissione Tecnica" che dovrà essere costituita dal Consiglio Direttivo del Circolo. In tal caso alla stessa Commissione Tecnica verranno attribuiti tutti i poteri necessari all'espletamento dei servizi e delle prestazioni di cui appresso.

Il Consiglio Direttivo potrà altresì delegare, in tutto o in parte, le sue funzioni ed i suoi poteri ad un socio appositamente designato.

Art. 5

Il C.D. provvederà a dare pubblicità alle norme di comportamento contenute nel presente Regolamento mediante affissione dello stesso nella sede del Circolo e distribuzione di copia agli utenti, che dovranno rilasciare espressa dichiarazione di aver preso visione delle norme ivi contenute nonché della loro incondizionata accettazione.

Art. 6

Le infrazioni al presente regolamento ed alle altre norme di legge ed amministrative sia da parte dei soci, sia da parte degli utenti in transito, dovranno essere immediatamente comunicate al C.D. del Circolo, il quale stabilirà le eventuali sanzioni e nei casi di maggior rilevanza, ne darà opportuna comunicazione alle Autorità Marittime competenti.

TITOLO II° - SERVIZI SOCIALI

Art. 7

Il Circolo metterà a disposizione i seguenti servizi:

- a) ormeggio delle imbarcazioni alla catenaria principale mediante pendini in nailon, mentre l'utente dovrà provvedere, con mezzi propri, l'ormeggio ai pontili galleggianti;
- b) assicurazione per la responsabilità civile per infortuni che si verificassero nell'ambito dei pontili medesimi, mentre eventuali danni a terzi provocati dall'imbarcazione all'ormeggio dovranno essere coperti dall'assicurazione obbligatoria a carico dei singoli armatori;
- c) spazio per l'attracco temporaneo ai pontili;
- d) fornitura di acqua potabile;
- e) fornitura di energia elettrica.

Le modalità di fornitura dei servizi saranno insindacabilmente disciplinate dal C.D. del Circolo.

TITOLO III° - ASSEGNAZIONE ORMEGGI

Art. 8

I posti barca sui pontili galleggianti oggetto della concessione demaniale, sono agibili nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Art. 9

I posti barca saranno assegnati dal C.D. in uso annualmente ai Soci, nel rispetto delle caratteristiche tecniche e della grandezza delle singole imbarcazioni.

I Soci interessati ad usufruire del posto barca dovranno:

- a) restituire, a giro di posta, il modulo che sarà loro inviato annualmente, precisando nello stesso: il tipo della barca, la larghezza e lunghezza ed il periodo in cui intendono avvalersi dell'ormeggio, pena il decadimento al diritto del posto barca;
- b) di accettare espressamente le norme contenute nello art. 20 del presente regolamento.

Art. 10

Le testate dei pontili verranno lasciate libere per l'accosto temporaneo delle imbarcazioni che dovranno effettuare operazioni di carico e scarico di materiali e persone. È vietato occupare tale spazio oltre i limiti di tempo strettamente necessario per le operazioni sopraindicate poiché dette testate dovranno rimanere a disposizione per eventuali attracchi dei mezzi della polizia marittima.

Art. 11

È competenza del C.D. stabilire il numero e le caratteristiche dei posti barca che saranno assegnati in uso annuale ai soci. In ogni caso verranno messi a disposizione almeno 2 posti barca e di questi uno riservato alle Autorità e l'altro al Presidente pro-tempore del CNC.

Art. 12

In assenza, anche per brevi periodi (2/3 gg.) della imbarcazione, il C.D. potrà utilizzare i posti vacanti a natanti in transito. In ogni caso, è fatto d'obbligo ad ogni socio assegnatario che si assenti più di 2 giorni, darne avviso alla Segreteria del Circolo con l'impegno di preavvisare il suo rientro, almeno, con 2 gg. di anticipo.

Art. 13

I posti barca che si rendessero permanentemente liberi saranno assegnati ai soci iscritti in una apposita lista di attesa, compatibilmente con le caratteristiche tecniche del posto barca disponibile.

Art. 14

I posti barca saranno contrassegnati da un numero progressivo ed il relativo elenco, dovrà essere messo a disposizione delle Autorità Marittime.

Art. 15

Il posto barca non potrà essere cambiato per nessun motivo senza il preventivo consenso del C.D., il quale per altro avrà facoltà di sostituirlo in qualunque momento per cause di forza maggiore.

Il proprietario del natante, presente sul luogo, quando si rendesse necessario lo spostamento sopradetto è tenuto ad eseguire la manovra, in caso di sua assenza o rifiuto immotivato, la manovra sarà eseguita d'ufficio da parte del Circolo a spese e rischio del socio utente.

Art. 16

L'assegnazione dei posti barca individuati dal corrispondente numero, dovrà risultare da apposito registro o quadro esposto in segreteria, compilato con il nominativo e le dimensioni della barca

Art. 17

Il socio assegnatario nel corso della stagione, non potrà usufruire di altro posto che abbia misure diverse da quello assegnato.

Per gli utenti inosservanti, potrà essere provveduto alla rimozione della barca a spese dell'inadempiente, salvo la facoltà del C.D. di dichiararli decaduti dalla assegnazione del posto barca.

Art. 18

Ogni Socio può aver diritto all'assegnazione di non più di un posto barca.

Art. 19

Il C.D. approverà, annualmente le tariffe da applicare per l'uso dei posti barca e per i servizi eventuali prestati che saranno calcolate in base ad un preventivo dei costi di gestione.

Le spese di gestione eventualmente non coperte da tali proventi, saranno addebitate a ciascun socio assegnatario del posto barca secondo i criteri di ripartizione stabiliti dal C.D.

Art. 20

Il Socio utente, al momento della comunicazione della avvenuta assegnazione del posto barca e del relativo importo da pagare, dovrà darne conferma di accettazione inviando a mezzo posta la ricevuta dello avvenuto pagamento (reversale della banca o c/c postale), oppure allegando, alla conferma suddetta, assegno bancario, per l'intero periodo richiesto, entro e non oltre 15 gg. dal ricevimento della comunicazione suddetta. In caso di mancato pagamento la richiesta in questione verrà definitivamente accantonata.

Art. 21

L'eventuale scambio del posto barca, di eguali dimensioni, in accordo tra i soci, dovrà avere l'approvazione del C.D.

Art. 22

In caso di assenza o indisponibilità dell'imbarcazione, il Socio assegnatario potrà conservare il diritto al posto barca, purché preavvisi il suo arrivo almeno entro 48 ore prima.

I pagamenti parziali o totali, effettuati dai soci o da utenti esterni, relativamente alle prenotazioni dei posti barca, non verranno rimborsati anche nel caso di mancato utilizzo del posto barca.

Art. 23

Il diritto al posto barca cessa automaticamente con la perdita della qualifica da Socio del Circolo.

TITOLO IV - UTENTI IN TRANSITO

Art. 24

Le imbarcazioni in transito potranno attraccare, su precisa indicazione del personale espressamente delegato, entro l'apposito spazio, con la facoltà di fruire di tutti i servizi a disposizione (acqua - corrente elettrica, ecc), alle condizioni previste dalle tariffe approvate.

Il periodo di attracco previsto per le imbarcazioni in transito non può essere superiore ai 5 gg.

L'utente in transito, appena terminate le operazioni di attracco, dovrà presentarsi alla Segreteria del Circolo, munito dei documenti della barca, per espletare le formalità d'uso.

TITOLO V - NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 25

Nell'ambito dello specchio acqueo in concessione, la velocità dei natanti dovrà essere la minima di governo e comunque non superiore a 3 nodi in modo da non costituire disagio, pericolo o danno alle altre imbarcazioni. In caso di inosservanza, gli addetti all'ormeggio del CNC, potranno segnalare il nome del natante inadempiente alle Autorità Portuali, per l'adozione degli eventuali provvedimenti del caso.

Art. 26

E vietato a tutte le imbarcazioni, salvo caso di forza maggiore, dare fondo alle ancore.

Esse debbono fruire esclusivamente delle attrezzature di ormeggio e sono responsabili di ogni danno che alle stesse venga arrecato.

Ogni utente dovrà utilizzare gli ormeggi (leggi catene) dal Circolo Nautica e cioè dando volta la propria cima d'ormeggio alla catena predisposta e solo detta cima dovrà essere assicurata alle bitte di bordo.

Ogni utente è responsabile della sicurezza della propria imbarcazione ed è suo obbligo provvedere ad un ormeggio a regola d'arte.

E fatto obbligo a tutti gli Utenti di proteggere il proprio natante con adeguati e sufficienti parabordi per non danneggiare le barche vicine.

Il Responsabile dei pontili e gli ormeggiatori decideranno, a loro insindacabile giudizio, l'eventuale inadeguatezza di cime e parabordi comunicandolo all'armatore; in caso non si provveda a ripristinare immediatamente le condizioni di sicurezza, il Circolo agirà in proprio fatturando all'armatore materiale e mano d'opera.

E fatto divieto tenere i motori FUORI BORDO con il piede alzato, perchè detta posizione potrebbe essere pericolosa per i natanti in manovra.

Art. 27

Il proprietario del natante dovrà documentare la sua identità, tipo di imbarcazione e relativi documenti. Dovrà inoltre designare un proprio rappresentante in loco, abilitato a controllare e/o spostare la sua imbarcazione, qualora risieda fuori dal Comune di Rio o quando si assenti per più giorni. Dovrà inoltre accettare e prendere nota delle disposizioni relative all'utilizzo del posto barca e pagare anticipatamente il periodo concordato di ormeggio presso i pontili del CNC. Nel caso in cui un socio anticipi o prolunghi la sosta dell'imbarcazione oltre

i 3 gg del periodo prenotato, l'estensione dell'ormeggio, nel periodo estivo, sarà addebitata al costo del transito scontato del 50%, fatta salva la disponibilità del posto barca per tale periodo aggiuntivo. Nel periodo invernale sarà concessa una tolleranza di gg 15.

Art. 28

E assolutamente vietato a qualsiasi Socio o non Socio affittare o cedere anche a titolo gratuito il posto barca ad altri Soci o a terzi e condividere la proprietà dell'imbarcazione.

L'uso dei natanti e delle imbarcazioni per il cui ormeggio è assegnato il posto è consentito esclusivamente al socio, ai componenti del suo nucleo familiare, ai suoi parenti ed affini entro il secondo grado e ai loro conviventi di fatto, I nominativi dei soggetti autorizzati all'uso delle imbarcazioni devono essere indicati dal socio al momento della prenotazione. Il personale del Circolo Nautico Cavo provvede al controllo circa il rispetto della presente norma, la cui violazione, debitamente contestata dal Presidente del Circolo, comporta la decadenza dal posto barca per l'anno in corso.

Art. 29

E vietato gettare nello specchio d'acqua del Porto: olio di motore, carburante, rifiuti di sentina oleosi, scaricare il WC e detersivi se non con cassa a tenuta od altro come previsto dall'art. 71 del Codice di Navigazione.

Art. 30

I danni causati alle imbarcazioni a seguito di rottura di cavi di ormeggio, delle bitte, delle campanelle od altro, saranno debitamente rimborsati dal proprietario della barca responsabile.

Art. 31

È vietato ingombrare con attrezzature di bordo (passarelle, cappe, salvagenti, reti, ecc) e comunque con oggetti e materiale di qualsiasi genere, le banchine, i pontili galleggianti, etc. se non per il tempo strettamente necessario alle operazioni di sbarco e imbarco.

Per i rifiuti, sono disponibili 2 aree ecologiche poste rispettivamente presso il Lungomare Vespucci a ridosso della spiaggia di San Bennato, oppure nel parcheggio fronte Bar Mokambo dietro il Chiosco del Gelato.

Art. 32

Le manichette dell'acqua potabile servono esclusivamente per il riempimento dei relativi serbatoi; è fatto divieto di utilizzare l'acqua per il lavaggio delle barche o per lavarsi sui pontili; per questa necessità è disponibile un servizio doccia a gettone presso la sede del CNC dalle ore 8.00 alle 19.45.

Art. 33

Tutte le imbarcazioni ormeggiate dovranno essere in perfetta efficienza per la sicurezza dello stazionamento, ed essere in regola con le prescrizioni in proposito emanate dalle competenti Autorità (dotazioni di sicurezza, assicurazione, pagamento tassa di stazionamento, radio, ect).

È espressamente esclusa al riguardo, qualsiasi responsabilità da parte del Circolo Nautico Cavo.

Qualora sussistano motivi, il C.D. può richiedere che vengano effettuate ispezioni a bordo dei natanti da parte delle Competenti Autorità.

Art. 34

Il Circolo declina qualsiasi responsabilità per furti che dovessero verificarsi durante l'attracco delle imbarcazioni nello specchio acqueo in concessione o per danni che comunque dovessero essere arrecati a persone e cose.

Art. 35

Qualsiasi controversia che dovesse sorgere circa l'interpretazione e l'esecuzione del presente Regolamento, sarà di competenza esclusiva del collegio dei probiviri, il quale deciderà con giudizio inappellabile. La mancata accettazione della decisione del predetto collegio o la contestazione in qualsiasi forma della suddetta decisione darà facoltà al C.D. di dichiarare decaduto il Socio dall'assegnazione del posto barca.

Art. 36

Come da disposizione della Capitaneria di Porto, nello specchio d'acqua del Porticciolo è fatto divieto di balneazione e la velocità è limitata a 3 nodi.